



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

RELAZIONE

AL DECRETO DELEGATO

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA E STATUTO DEL COLLEGIO GEOMETRI E TECNICI LAUREATI DI PRIMO LIVELLO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Con il decreto delegato in oggetto è stato modificato l'ordinamento della professione di Geometra e Statuto del Collegio Geometri della Repubblica di San Marino di cui al Decreto 6 settembre 1995 n. 100 e successive modifiche.

La Commissione Nazionale delle Libere professioni, nella seduta del 21 luglio 2014, sentito il riferimento del Segretario del Collegio dei Geometri, a norma dell'articolo 43, lettera L) della Legge 20 febbraio 1991 n. 28 ("Legge quadro relativa alla disciplina delle libere professioni"), ha espresso all'unanimità, il proprio parere favorevole alle modifiche dello Statuto del Collegio dei Geometri così come deliberate ed approvate dall'Assemblea degli iscritti del Collegio di cui trattasi, il 4 giugno 2014.

Il nuovo Ordinamento e Statuto è composto da 44 articoli suddivisi in sei Titoli.

Al Titolo I, sono contenute disposizioni inerenti la costituzione, la sede e gli scopi del Collegio. All'articolo 4 viene, inoltre, declinato l'oggetto della professione.

Il Titolo II è dedicato alle disposizioni in materia di iscrizione al Collegio e all'Albo, con precisa indicazione delle norme per l'abilitazione all'esercizio della professione e del tirocinio.

Le regole deontologiche della professione di geometra e del tecnico laureato di primo livello sono precisate al Titolo III.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Al Titolo IV trovano compiuta identificazione e regolamentazione gli organi del Collegio: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Titolo V è dedicato all'azione disciplinare: sono dunque precisati le sanzioni, il procedimento disciplinare da seguirsi in caso di infrazione disciplinare commessa da un iscritto, i ricorsi.

Le disposizioni in tema di bilancio preventivo e consuntivo trovano la propria regolamentazione agli articoli 41 e 42 del Titolo VI.

Agli articoli 43 e 44 del Titolo VII, sono contenute disposizioni in materia di iscrizione automatica al Collegio e all'Albo dei Geometri e tecnici laureati di primo livello da parte di chi risulti regolarmente iscritto, mentre disposizioni particolari sono previste per chi non è in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Gian Carlo Venturini